

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **650/1988** (ECLI:IT:COST:1988:650)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **10/12/1987**; Decisione del **09/06/1988**

Deposito del **16/06/1988**; Pubblicazione in G. U. **22/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13127**

Atti decisi:

N. 650

ORDINANZA 9-16 GIUGNO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n.2, ("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973"), convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maria Mario contro Drago Carmela, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 6 aprile 1979 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 ("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973");

che, le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, disponendo la sospensione dei soli termini processuali "che sono scaduti o che scadono" nel periodo da determinarsi con successivi decreti presidenziali non considerano in alcun modo quei termini che, pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto periodo;

che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della Costituzione;

che la questione sarebbe rilevante dal momento che, qualora potessero sospendersi anche i termini che non scadono, ma semplicemente decorrono, nel periodo individuato dal decreto presidenziale, la riassunzione del giudizio di appello dovrebbe ritenersi tempestiva e andrebbe quindi cassata la sua dichiarazione di estinzione;

che la parte resistente nel giudizio a quo e l'Avvocatura Generale dello Stato, costituendosi e intervenendo, hanno entrambe chiesto che la questione venisse dichiarata infondata;

Considerato che quasi tutte le leggi che si sono occupate di eventi calamitosi di diversa natura, hanno disposto, come quella impugnata, la sospensione non già dei termini in corso, ma solo di quelli "scadenti", o "che sono scaduti o che scadono", in un periodo di tempo determinato (decreti legge: 24 novembre 1951 n. 1210; 23 febbraio 1956 n. 47; 30 settembre 1959 n. 769; 14 dicembre 1961 n. 1284; 18 ottobre 1963 n. 1358; 30 luglio 1966 n. 509; 9 novembre 1966 n. 914; 7 novembre 1968 n. 1118; 18 dicembre 1968 n. 1232; 16 ottobre 1970 n. 723; 1° aprile 1971 n. 119; 4 marzo 1972 n. 25; 30 giugno 1972 n. 266; 30 agosto 1976 n. 537; legge 21 aprile 1961 n. 324);

che tale pressoché univoca ed ininterrotta uniformità di disciplina evidenzia la consapevole volontà del legislatore di dettare, in materia di eventi calamitosi, una normativa particolare diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito della straordinarietà collegato alla natura dell'evento, e nelle quali il problema della decorrenza o scadenza dei termini da sospendere pur si poneva (vedi ad esempio la legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);

che, peraltro, la scelta discrezionale compiuta dal legislatore, diretta non tanto a sanare tutti gli effetti che l'evento calamitoso può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini processuali, possano aver ostacolato in misura più consistente la tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole;

che, pertanto, in relazione alla ratio legis, l'ipotesi peraltro inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo - del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del previsto periodo di sospensione (e quindi in grado di vanificare, in tale ipotesi limite, la previsione legislativa), costituisce un mero inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della predetta valutazione che il legislatore ha operato nell'intento di contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 ("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indica in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.